TRIBUNALE DI CUNEO

Cancelleria Fallimentare

PIANO DEL CONSUMATORE L. 27/01/2012 N. 3

* * *

ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE e RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

EX ARTT. 9, comma 2 e 3 bis, e 15 comma 6 L. n. 3/2012

Organismo di Composizione della Crisi

* * *

Il sottoscritto dott. Massimo Gramondi, C.F. GRMMSM60M26D205B, con studio in Cuneo, C.so Soleri n. 3, tel. 0171/452811, Fax 0171/602013, PEC massimo.gramondi@legalmail.it PREMESSO

- che in data 10 maggio 2016 il Giudice dott. Rodolfo Magrì, gli ha conferito nomina per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi nel procedimento n. 843/16 VG, promosso dal Sig. Tesio Silvio nato a Racconigi (Cn) il 19 ottobre 1973, codice fiscale TSESLV73R19H150R, residente in Caramagna Piemonte, (all. n. 1)

- che il Giudice dott. Rodolfo Magrì, nel provvedimento di nomina concedeva il termine di 90 giorni per il deposito della proposta del debitore, del piano del consumatore o della domanda di liquidazione del patrimonio, mandando al "professionista nominato, nel caso in cui rilevi l'impossibilità di proporre i rimedi previsti dalla predetta legge, ad informare per iscritto questo Giudice, depositando una relazione" e poneva a carico del ricorrente l'obbligo di costituzione di un fondo spese di euro 1.000,00 (euro mille/00) da versarsi su libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione del provvedimento;
- che il versamento della somma richiesta dal Giudice è stato eseguito dal ricorrente su libretto nominativo a vincolo giudiziale n. aperto presso (all. n. 2);
- che, su sollecitazione del ricorrente in persona del suo Legale, (all. n. 3 lettera avv. il sottoscritto ha presentato istanza di proroga del termine per il deposito del piano

- e della documentazione allegata e che il Giudice dott. Rodolfo Magrì, in data 19 agosto 2016, ha concesso termine fino al 10 ottobre 2016 (all. n. 4);
- che l'incarico ricevuto (comunicato dalla cancelleria della VG, via fax, in data 12/05/2016), poneva in primo luogo la necessità di individuare quale fosse l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovraindebitamento in cui trova il sig. tra quelli previste dalla Legge n. 3/2012;
- che il sottoscritto ha chiesto ed ottenuto in data 18 maggio 2016 l'autorizzazione del Giudice ad accedere ai dati contenuti negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, dei sistemi di informazione creditizia, nella centrale rischi e nelle altre banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 10, L. n. 3/2012, (all. n. 5);
- che in data 7 ottobre 2016 ha trasmesso il piano del consumatore;

VERIFICATO

- che il sig. si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, lettera a), L. n. 3/2012, ossia in "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni …",
- che, come indicato nelle premesse, la prima valutazione da effettuarsi riguardava l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovraindebitamento tra quelli previsti dalla L. n. 3/2012. A tale proposito è necessario precisare che, come più ampiamente verrà illustrato nella parte della presente relazione in tema di analisi del passivo, l'indebitamento del Sig. erariali e previdenziali. Il sig. ha svolto l'attività di "decoratore artigiano" fino al 31.12.2014. Tale fattispecie ha indotto ad un'analisi approfondita al fine di verificare se la crisi da sovraindebitamento poteva essere ricompresa nell'alveo del "piano del consumatore" così come prospettato dal ricorrente. La convinzione che tale fattispecie fosse aderente al caso del sig. è derivata soprattutto dalla sentenza n. 1869 del 1° febbraio 2016 nella quale la Corte di Cassazione afferma "[...] esprimendo il principio di diritto ai sensi dell'art. 363, co. 3 cod. proc. civ.., che, ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riquardo in se e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni di impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, [...] invero solo esigendo l'art. 6, co. 2, lettera b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, [...] essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta del

piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, [...] ma senza riflessi diretti in un'attività di impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7 co.1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al Giudice nella sede di cui all'art. 12 bis co. 3 l. n. 3 del 2012";

- che il ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo secondo della citata legge n. 3/2012,
- che il sig. si è impegnato personalmente e con l'assistenza professionale dell'avv. a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato O.C.C. per la ricostruzione della situazione patrimoniale; tutto ciò premesso e verificato, il sottoscritto deposita

ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

EX ARTT. 9, comma 2 e 3 bis, e 15 comma 6 L. n. 3/2012

Indice

1.	No	ote preliminariote preliminari	5
	1.1	Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato	5
	1.2	Individuazione dell'istituto giuridico previsto dalla L. 3/2012 inerente il caso specifico	5
	1.3	Verifica del sovraindebitamento	6
	1.4 com	Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 9, ma 2 L. 3/2012	6
	1.5	Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili	7
	1.6	Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C. – risultati	7
2.	Aı	nalisi del piano	8
	2.1	Attivo	8
	2.2 F	Passivo	9
3.	Le	e cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni	14
	3.1 (Cause dell'indebitamento (art. 9 c. 3 bis lett. a)	14
	3.2 F	Ragioni dell'incapacità ad adempiere (art. 9 c. 3 bis lett. b)	15
		Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni (art. 9 c. 3 bi	
	3.4	Atti impugnati dai creditori (art. 9 c. 3 lett. d)	16
	3.5 (Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata (art. 9 c. 3 bis lett. ϵ	e) 16
4.	Co	ommento al piano proposto e valutazione alla probabile convenienza (art. 9 c. 3 bis lett. e)	17
5.	Co	onclusioni e attestazione del piano (art. 15 c. 6)	17
6.	ΑI	llegati alla relazione:	18

1. Note preliminari

1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

Il comma 9 dell'art. 15 della L. 3/2012, nel prevedere che le funzioni di O.C.C. possono essere svolte anche da un professionista nominato dal Giudice, richiama in capo al professionista stesso i requisiti di cui all'art. 28 della L.F.. La previsione in capo al professionista facente funzioni dell'O.C.C., ai sensi della L. 3/2012, di ausilio e affiancamento del debitore nella predisposizione del piano deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente agli interessi dei creditori. A tal fine il sottoscritto dichiara di non essere legato al ricorrente da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; di non aver prestato, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Peraltro, come indicato dall'ODCEC nelle direttive impartite agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, la partecipazione del professionista facente funzioni di O.C.C. alle riunioni per la predisposizione del piano, che esprima valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate, non ne inficia l'indipendenza rientrando nell'attività di revisione necessaria prevista dall'art. 17 L. 3/2012, e nella considerazione che un confronto dialettico fra il professionista incaricato ed i consulenti del debitore, in particolar modo l'avvocato ed eventualmente il commercialista, porti all'individuazione del miglior percorso utile al debitore e ai suoi creditori.

Il sottoscritto attesta che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale n.

1.2 Individuazione dell'istituto giuridico previsto dalla L. 3/2012 inerente il caso specifico

Come già illustrato nelle premesse e tenuto conto di quanto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza ivi citata, il sottoscritto ritiene di condividere l'elaborazione del piano, predisposto dal ricorrente, secondo la figura del "piano del consumatore" previsto dall'art. 8 e seguenti della Legge 3/2012.

L'indebitamento nei confronti dell'erario e dell'INPS è maturato nel periodo in cui il sig. svolgeva attività artigiana, ma è costituito in buona parte (con la sola esclusione di un residuo debito IVA) da contributi e imposte personali, non necessariamente collegati all'attività di lavoro in proprio, ma che ben possono essere ricompresi nell'alveo delle spese per esigenze personali e familiari, come richiesto dalla citata sentenza della

Suprema Corte. Il solo importo relativo all'IVA, rientrando tra i tributi propri dell'UE e dichiarato non falcidiabile nell'ambito del piano, non inficia la possibilità di poter presentare al Tribunale un "piano del consumatore" da parte del sig.

È utile rimarcare che, comunque, a far data dal 1 gennaio 2015, il sig.

lavoratore dipendente, non riveste più la qualifica di artigiano.

In merito alla partecipazione del ricorrente nella società agricola, il medesimo ha dichiarato in ricorso che si tratta di "partecipazione formale" e nella dichiarazione sostitutiva allegato n. 29 al ricorso che la sua partecipazione alla società agricola "è marginale essendo prevalente l'attività prestata come bracciante agricolo [...]".

1.3 Verifica del sovraindebitamento.

Come più approfonditamente verrà indicato nell'analisi delle voci del piano predisposto dal debitore, non vi è dubbio che il totale delle attività patrimoniali del sig. supera il totale delle passività ovverosia, secondo una definizione di sovraindebitamento dal punto di vista aziendalistico, l'attivo patrimoniale depurato delle attività non prontamente liquidabili è inferiore al totale dei debiti scaduti o scadenti a breve.

1.4 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 9, comma 2 L. 3/2012

Come evidenziato nel certificato allegato (all. n. 6) il nucleo familiare del sig. è composto unicamente da lui medesimo. Ciononostante è necessario tener presente che, in forza di accordo di separazione dal coniuge, il sig. deve provvedere alla corresponsione di un contributo per il mantenimento dei due figli minori, previsto in euro mensili e al delle spese straordinarie a loro riferite "[...] di natura medica (spese dentistiche, oculistiche, per visite mediche specialistiche non mutuabili ecc) e scolastica (gite scolastiche, materiale necessario per gli studi, ecc) [...] sino al raggiungimento da parte di ciascun figlio dell'indipendenza economica." (cfr accordo di separazione allegato n. 27 della proposta).

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese correnti e per il proprio mantenimento, oltre quanto indicato al paragrafo precedente, il ricorrente ha dichiarato di vivere nello stesso cascinale in cui vivono i genitori, ancorché in separata abitazione a lui concessa in comodato gratuito, le cui utenze vengono pagate dai genitori previo suo rimborso forfettario per spese di vitto, utenze/riscaldamento di circa euro mensili.

1.5 Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili

Gli artt. da 14 a 18 del decreto 202/2014 disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'OCC. In particolare l'art. 14 prevede che la determinazione del compenso del professionista facente funzioni di OCC nominato dal Giudice, avvenga sulla base delle tariffe determinate dal DM stesso.

Ai fini della predisposizione del piano, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, il sottoscritto ha ritenuto di concordare con il ricorrente un compenso prededucibile pari ad euro 6.000 oltre accessori.

Nella proposta il ricorrente dichiara che i genitori si faranno carico di tale onere.

In ogni caso l'O.C.C. scrivente ritiene necessario accantonare un fondo spese di euro 1.000 per far fronte alle spese di registrazione del decreto di omologa, bolli per copie e altre spese prevedibili, non considerate nella proposta.

1.6 Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C. – risultati

Il sottoscritto ha provveduto, previa autorizzazione ex art. 15, comma 10, L. 3/2012, del 18 maggio 2016, alla verifica delle posizioni debitorie, così come dichiarate dal ricorrente, presso:

- **Comune di** (comune di residenza dei ricorrente) con pec inviata il 25 maggio 2016 per l'accertamento di eventuali tributi locali scaduti. (all. n. 7) Il Comune di
- Equitalia Nord Spa ora Equitalia Servizio di Riscossioni spa con pec inviata il 25 maggio 2016 (all. n. 8) riscontrata nelle medesima data con l'invio degli estratti di ruolo (all. n. 9); gli estratti di ruolo sono stati rielaborati dal sottoscritto OCC e riportati sull'allegato n.10;
- Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Cuneo: la richiesta inviata il 25 maggio 2016 (all. n.11) e riscontrata in data 22 luglio 2016; (all. n. 12);
- **Prefettura di Cuneo**: la richiesta, inviata il 25 maggio 2016 (all. n. 13). L'ente non ha dato riscontro alla richiesta;
- Registro Informatico dei Protesti nel quale, alla data del 28 settembre 2016, non risultano protesti iscritti in capo al sig. (all. n. 14);

- Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Cuneo presso la quale risulta NULLA (all. n. 15);
- **Pubblico Registro Automobilistico** dal quale risulta l'esistenza di un motociclo (all. n. 16);
- **Centrale Rischi della Banca d'Italia** la cui risposta evidenzia la regolarità del pagamento delle rate di mutuo in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura. (all. n. 17);
- accesso al **Cassetto Fiscale** per la verifica delle dichiarazioni dei redditi presentate (all. n. 18);
- verifica al **Registro Imprese di Cuneo** dalla quale risulta la partecipazione nella società agricola ell'impresa individuale artigianale cessata di rivestimenti e pavimenti in muri in capo al ricorrente (all. n. 19);
- verifica **Catastale** nella quali si evince che non risultano beni immobili intestati al Sig. (all. n. 20).

2. Analisi del piano

2.1 Attivo

- Il sig. dispone di uno stipendio di lavoro dipendente, quale bracciante agricolo a tempo indeterminato, di circa euro lorde mensili (all. n. 21) cedolino mese di giugno 2016). Su tale compenso risulta essere iscritto un pignoramento presso terzi (causa RG 589/16) per la somma pari ad un quinto, del quale il ricorrente, in calce al ricorso, chiede la sospensione.
- Il ricorrente non possiede altri beni aggredibili, con la sola esclusione di un motociclo di valore pressoché nullo e non possiede beni immobili.
- L'unica altra attività è rappresentata dalla quota del 50% del capitale sociale della società agricola (all. n. 22), società nata esclusivamente per la coltivazione dei terreni assunti in contratto di locazione dalla madre (all. n. 23), società che non possiede beni immobili (all. n.24) e dalla quale il ricorrente, per sua dichiarazione non percepisce alcun reddito.
- Le somme messe a disposizione dei creditori, subordinatamente all'omologa del piano per l'importo di euro 50.000,00 oltre i compenso dell'O.C.C., entro il 31 dicembre 2016 sono integralmente devolute dai genitori sigg. che, in quanto soggetti terzi, hanno sottoscritto il piano ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 3/2012.

2.2 Passivo

La sintesi dell'indebitamento del ricorrente, così come accertata dall'OCC, è evidenziata nella seguente tabella nella quale i singoli debiti sono classificati in base al grado di privilegio, precisando che:

1. Nel totale non è compreso il residuo debito ipotecario relativo al mutuo acceso presso la BCC di Cherasco n. che, ancorché ad oggi ancora formalmente intestato anche al ricorrente, in seguito agli accordi di separazione sottoscritti (punto 13 condizioni di separazione all. n. 25).

In ordine alla regolarizzazione di tale situazione di accollo, da formalizzare con effetto liberatorio nei confronti del sig. sarà necessario ottenere espressa dichiarazione di assenso da parte della BCC di Cherasco. Fino a tale momento, secondo quanto dichiarato nel ricorso i genitori presterebbero specifica garanzia e manleva;

- 2. Si è previsto un fondo spese per imposte di registro e altre necessità della procedura di euro 1.000,00. Qualora tale importo non venisse interamente utilizzato, la differenza potrà essere ritenuta a maggior valore della somma ripartibile;
- 3. Le somme per il mantenimento dei figli, non falcidiabili ai sensi dell'art. 7 della L. 3/2012, oltre alle rate già scadute e non corrisposte, sono state calcolate fino al 31 dicembre 2016, data di messa a disposizione delle somme da finanza esterna, come da piano. L'O.C.C. precisa che le rate da ottobre a dicembre dovranno essere interamente corrisposte con la finanza derivate dallo stipendio mensile. Pertanto, tale accantonamento viene previsto a titolo cautelativo con la possibilità che, ove il signor dimostri l'avvenuto pagamento, la somma andrà ad incrementare la percentuale a favore dei restanti creditori.
- 4. È stato previsto un importo di euro 1.000,00 a fronte delle probabili imposte e sanzioni da corrispondere per l'anno d'imposta 2013, anno per il quale il ricorrente ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il conteggio è stato effettuato da parte dell'OCC, sulla base della scarsa documentazione contabile esibita dal ricorrente;
- 5. Per quanto riguarda l'omessa presentazione e l'omesso versamento dell'Iva dell'anno 2013, in considerazione del fatto che l'attività prevedeva la fatturazione con il sistema del reverse charge ex art. 17 DPR. 633/72 l'O.C.C. ritiene di considerare comunque tra i debiti non decurtabili la somma di euro 200,00.
- 6. Nella tabella sono compresi anche i debiti nei confronti di Equitalia da parte della società agricola Tale debito è oggetto di rateazione in seguito ad accordo

con il concessionario alla riscossione (all. n. 26). E' peraltro allegata alla proposta un impegno sottoscritto dal Sig.

al pagamento integrale delle rate (all. n. 28 della proposta). Ad ogni modo, per completezza e tenuto conto che la rateazione prevede che il debito sia interamente saldato solo nell'anno 2022, il debito in capo alla S.S. è comunque stato cautelativamente compreso nel piano per l'intero importo residuo dedotte le rate già pagate, visto il vincolo di solidarietà in capo ai soci della società semplice.

Pertanto, il passivo indicato nella proposta deve essere così rideterminato.

DEBIT	<u>[</u>	1
debiti prededucibili		importo
compenso occ	previsto	7.612,80
spese per imposte ecc.	fondo previsto	1.000,00
totale parziale		8.612,80
debiti non decurtabili		importo
assegno figli da precetto	fino a marzo 2016	6.037,37
assegno figli rate scadute	fino a settembre 2016	3.000,00
assegni figli rate a scadere	fino a dicembre 2016	1.500,00
contributi INPS ivs	da ruoli equitalia	24.455,32
Iva	da ruoli equitalia	3.024,00
Iva e somme aggiuntive	da ruoli equitalia	1.433,58
totale parziale		39.450,27
debiti privilegiati		importo
somme aggiuntive contributi inps	da ruoli equitalia	912,89
Erario grado 7°	da ruoli equitalia	233,54
somme aggiuntive grado 7°	da ruoli equitalia	71,10
Inps grado 8°	da ruoli equitalia	40,38
somme agg. Grado 8°	da ruoli equitalia	1.480,08
Imposte grado 18°	da ruoli equitalia	31.135,28
somme aggiuntive grado 18°	da ruoli equitalia	13.533,32
aggi iscritti a ruolo Equitalia	da ruoli equitalia	5.969,89
imposte del 2013 previsione	fondo previsto	1.000,00
debiti società agricola	da ruoli equitalia	6.288,49
totale parziale		60.664,97
chirografi		importo
erariali	da ruoli equitalia	2.900,87
BCC personale	mutuo chirografo	23.663,56
CR Savigliano	apertura di fido	19.227,26
totale parziale		45.791,69
totale generale		154.519,73

La posizione fiscale del ricorrente (art. 9 c. 1 l. 3/2012) è evidenziata dai debiti iscritti a ruolo. Non risultano all'O.C.C. scrivente, contenziosi fiscali in corso.

Secondo quanto riportato nel piano depositato, le somme disponibili sarebbero così utilizzabili:

a) stipendio da lavoro dipendente: la somma percepita ogni mese sarà destinata al pagamento dell'assegno di mantenimento dei figli e per il mantenimento del ricorrente per le normali spese correnti;

b) la somma messa a disposizione dai genitori, subordinatamente alla omologa del piano, sarà utilizzata per il pagamento delle spese prededucibili conseguenti alla presente procedura, dei debiti non falcidiabili, relativi agli assegni di mantenimento e all'IVA con le relative somme aggiuntive per ritardato pagamento.

Tenuto conto della incapienza della somma residua (cfr tabella in calce), il ricorrente propone la declassazione di tutti i debiti privilegiati al rango di chirografi e il pagamento in percentuale del debito.

Le somme rese disponibili dai garanti saranno messe a disposizione della procedura, subordinatamente all'omologa del piano entro il 31 dicembre 2016.

Il ricorrente prevede l'esecuzione totale del piano, per il pagamento delle somme di cui alla precedente lettera b) entro il 30 giugno 2017, mentre il pagamento delle somme di cui alla lettera a) sarà eseguito a scadenza mensile.

Il piano, tenuto conto delle rettifiche dei debiti come evidenziate nella tabella precedente, è quindi così riepilogabile:

	DEBITI	somma disponibile
		57.612,80
debiti prededucibili	importo	residuo
compenso occ	7.612,80	
fondo spese per imp.e bolli omologa	1.000,00	
	8.612,80	49.000,00
debiti non decurtabili	importo	
assegno figli da precetto	6.037,37	
assegno figli rate scadute	3.500,00	
assegni figli rate a scadere	1.000,00	
Iva	3.024,00	
Iva omessa dich. anno 2013	200,00	
Iva e somme aggiuntive	1.433,58	
	15.194,95	33.805,05
debiti privilegiati da declassare	importo	
contributi INPS ivs	24.455,32	
somme aggiuntive contributi inps	912,89	
Erario grado 7°	233,54	
somme aggiuntive grado 7°	71,10	
Inps grado 8°	40,38	
somme agg. Grado 8°	1.480,08	
Imposte grado 18°	31.135,28	
somme aggiuntive grado 18°	13.533,32	
aggi iscritti a ruolo Equitalia	5.969,89	
imposte del 2013 previsione	1.000,00	
debiti società agricola	6.288,49	
	85.120,29	
chirografi		
erariali	2.900,87	
BCC personale	23.663,56	
CR Savigliano	19.297,26	
	45.861,69	
TOTALE DA DECURTARE		130.981,98
PERCENTUALE ATTRIBUIBILE		25,81

Il piano prevede pertanto il pagamento totale dei crediti prededucibili e dei crediti non defalcabili (Iva e mantenimento dei figli) e di una percentuale del 25,81% dei restanti creditori.

3. Le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni

3.1 Cause dell'indebitamento (art. 9 c. 3 bis lett. a)

Circa le cause che hanno portato il sig. nella situazione di sovraindebitamento attuale, trattandosi di eventi quasi interamente circoscritti alla sfera personale e familiare del ricorrente, il sottoscritto non può che prendere atto di quanto dichiarato dal medesimo nel ricorso ed a tale documento fare rinvio.

Per un'analisi, comunque, più strettamente finanziaria si riepilogano nella tabella seguente i redditi di cui disponeva il sig. come riportati dalle dichiarazioni dei redditi presentate con l'integrazione per l'anno 2013 del reddito determinato dal sottoscritto sulla base delle fatture emesse e consegnate dal ricorrente. Si dà atto che l'importo del reddito, fino all'anno 2014, viene assunto al lordo delle imposte, in quanto, come è evidente dai ruoli Equitalia, il ricorrente non ha mai corrisposto i debiti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e pertanto tali somme sono rimaste nella sua disponibilità.

	REDDITO
ANNO	NETTO
2010	30.915,00
2011	44.856,00
2012	26.133,00
2013	10.202,00
2014	7.279,00
2015	17.880,52


Si produce anche un'analisi del conto corrente aperto presso la Cassa di Risparmio di Savigliano che si allega (all. n. 27):

					differenza
trimestre	saldo finale	totale entrate	note	totale uscite	entrate/usci
30/06/2011	-12.550,74				
30/09/2011	-20.668,71	16.100,00		24.217,97	-8.117,97
31/12/2011	-20.837,55	29.350,00		29.518,84	168,84
31/03/2012	-24.405,85	12.300,00		15.868,30	3.568,30
30/06/2012	-20.930,53	14.856,13		11.380,81	-3.475,32
30/09/2012	-27.776,63	4.700,00		11.546,10	6.846,10
31/12/2012	-25.937,68	8.510,00		6.671,05	-1.838,95
31/03/2013	-23.344,35	7.300,00		4.706,67	-2.593,33
30/06/2013	-24.754,34	5.200,00		6.609,99	1.409,99
30/09/2013	-25.874,01	3.950,00		5.069,67	1.119,67
31/12/2013	-25.415,00	8.349,20		7.890,19	-459,01
31/03/2014	-24.005,45	4.950,00		3.540,45	-1.409,55
30/06/2014	-26.641,71	1.318,12		3.954,38	2.636,26
30/09/2014	-27.560,10			918,39	918,39
31/12/2014	-26.159,32	6.366,00		4.965,22	-1.400,78
			26/01 e 09/03/2015		
31/03/2015	-16.936,57	14 520 00	v.to euro 10.000 totali	5.306,25	-9.222,75
30/06/2015	-19.745,23	4.734,00		7.542,66	•
30/00/2013	-19.745,25	4.734,00	versamento saldo	7.542,00	2.808,00
			vendita immobile		
30/09/2015	-19.920,77	10.147,43		10.322,97	175,54
31/12/2015	-25.055,73	4.735,00		9.869,96	5.134,96
31/03/2016	-24.990,81	6.591,53		6.526,61	-64,92
			31/05/20165 v.to		
			euro		
30/06/2016		12.456,00	10.000	4.134,34	-8.321,66
21/07/2016	-19.297,26				

3.2 Ragioni dell'incapacità ad adempiere (art. 9 c. 3 bis lett. b)

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi essenzialmente nella scarsità di risorse finanziarie e patrimoniali del ricorrente. Come già evidenziato, il ricorrente non possiede beni prontamente liquidabili e l'importo dello stipendio mensile non consente di far fronte ad altro che al contributo per il mantenimento dei figli e alle spese correnti per il proprio mantenimento.

3.3 Atti di disposizione degli ultimi 5 anni e solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni (art. 9 c. 3 bis lett. c)



Gli immobili sono stati venduti in data 11 settembre 2015 al prezzo complessivo di euro con atto rogito Notaio Musso, rep. 97034, racc. 11722 (all. n. 28). L'atto di vendita prevedeva che parte della somma pagata dall'acquirente e precisamente per euro venisse dal medesimo acquirente corrisposto al condominio per il pagamento di pregresse spese condominiali facenti carico ai venditori in forza di decreto ingiuntivo e precetto notificato (all. n. 29). Pertanto dall'atto di vendita si deduce che il sig. ha percepito euro che risultano versati sul conto corrente presso la Cassa di Risparmio di Savigliano.

Circa la solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni, si richiama la tabella riportata a pag. 14 inerente la rielaborazione del conto corrente bancario (cfr. allegato n. 27).

La verifica del conto corrente ha permesso di evidenziare che, pur rimanendo sempre nei limiti del fido concesso dalla banca (euro il ricorrente non ha diminuito il proprio indebitamento, se non per brevi periodi, nel corso degli ultimi due anni, quando sono confluite sul conto somme fornite dai genitori.

3.4 Atti impugnati dai creditori (art. 9 c. 3 lett. d)

Risultano essere stati notificati al ricorrente un atto di pignoramento presso terzi in riferimento ad 1/5 dello stipendio conseguente ad un atto di precetto (all. nn. 30 e 31), entrambi richiesti dall'ex coniuge per le somme non corrisposte del contributo per il mantenimento dei figli. Allo stato in seguito all'opposizione al pignoramento presentato dal ricorrente il fascicolo è a riserva dal Giudice.

Non risultano allo scrivente altri atti impugnati dai creditori.

3.5 Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata (art. 9 c.3 bis lett. e)

Lo scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dal ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che qui interessano, fatta salva la necessità di procedere da parte del debitore e dei genitori agli atti necessari per mettere a disposizione le somme necessarie per l'esecuzione della proposta e la dichiarazione liberatoria della BCC di Cherasco per il mutuo accollato dalla moglie nei accordi di separazione, come meglio precisato nei paragrafi precedenti.

Dalla verifica con i dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici di cui al precedente capitolo 1.6 della presente relazione non ritiene di avanzare dubbi circa l'attendibilità della suddetta documentazione.

4. Commento al piano proposto e valutazione alla probabile convenienza (art. 9 c. 3 bis lett. e)

Il piano proposto dal sig. dedotto il pagamento delle spese prededucibili e dei debiti non falcidiabili, prevede la declassazione di tutti i crediti privilegiati al rango di chirografi. È necessario premettere che si tratta di privilegi di carattere generale (artt. 2752 e 2754 c.c), che pertanto non insistono su di uno specifico singolo bene liquidabile. Deve pertanto ritenersi rispettato il dettato dell'art. 7 della L.3/2012 là dove prescrive che "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione [...]".L'attivo messo a disposizione dei creditori, come già detto, deriva solo da finanza fornita da soggetti diversi dal ricorrente. Il ricorrente non possiede alcun bene liquidabile, se si eccettua il motoveicolo, il cui valore di mercato è però vicino allo zero, e la quota della società agricola che non risulta detenere beni, è per sua natura e per l'attività svolta non facilmente realizzabile né prevedibilmente di valore apprezzabile ai fini del piano di soddisfazione dei creditori.

Quindi, la convenienza è rappresentata proprio dall'apporto esterno della somma di euro 50.000,00 messa a disposizione dai genitori e dall'accollo in capo ai medesimi del compenso dell'O.C. C., subordinatamente all'omologa del piano del consumatore da parte del Tribunale di Cuneo che consentirebbe a tutti i creditori del sig. con la sola eccezione di quelli che vantano crediti non defalcabili, di realizzare almeno in parte il proprio credito per una percentuale prevista del 25,81%.

Ulteriore elemento di convenienza è rappresentato dai tempi di esecuzione del piano e quindi del pagamento ai creditori, previsti dal ricorrente entro il 30 giugno 2017.

5. Conclusioni e attestazione del piano (art. 15 c. 6)

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, lo scrivente quale incaricato dal Tribunale di Cuneo alle funzioni di

Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 9, comma 2 e dell'art. 15 comma 6, L. n. 3/2012, attesta la fattibilità del proposto piano del consumatore

In merito preme rimarcare che l'esecuzione della proposta è correlata alla messa a disposizione del relativo fabbisogno da parte dei genitori dei ricorrenti e dalle garanzie da questi prestate con la sottoscrizione del piano.

Attesta, altresì, ai sensi dell'art. 7 della L. 3/2012 che il piano, pur contemplando il declassamento e la decurtazione dei creditori privilegiati generali ne assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della eventuale liquidazione dei beni sui quali il privilegio insiste.

Rileva che i pagamenti previsti dal piano consentano l'integrale pagamento delle spese prededucibili, dei debiti non falcidiabili relativi ai contributi per il mantenimento dei figli e alle risorse proprie dell'UE, nonché una percentuale che si attesterebbe sul 25,81% dei rimanenti debiti, eventualmente incrementabile dalla liberazione delle somme relative al fondo spese e alle spese di mantenimento per rate a scadere oltre che del debito Equitalia in capo alla società agricola accollato dal fratello signor

E' necessario tenere presente che la fattibilità del piano è subordinata:

-	alla formalizzazione dell	a mes	sa a dis _l	pos	izione	da parte	dei ge	nitor	i Sigg.			
		della	somma	di	euro	50.000,00	oltre	alle	spese	per	il	compenso
	dell'O.C.C. :											

- alla dichiarazione liberatoria della BCC di Cherasco per il mutuo interamente accollato dalla nell'accordo di separazione;
- alla formalizzazione delle garanzie da parte dei genitori per l'accollo di eventuali insorgenti passività derivanti dal mutuo di cui al punto precedente e da debito verso Equitalia della società semplice;
- alla sospensione delle procedure esecutive in corso RGE 1836/16 e n. 589/16 come richiesto dal ricorrente.

6. Allegati alla relazione:

- 1. Nomina O.C.C.;
- 2. Libretto nominativo procedura;
- 3. Lettera

4.	Provvedimento di proroga del termine;
5.	Richiesta ed autorizzazione ex art. 15;
6.	Certificato di stato di famiglia e residenza Sig
7.	Richiesta documenti
8.	Richiesta documenti Equitalia;
9.	Estratto di ruolo Equitalia;
10.	Prospetto excel debiti Equitalia;
11.	Richiesta documenti Agenzia Entrate;
12.	Risposta Agenzia Entrate;
13.	Richiesta documenti Prefettura;
14.	Visura protesti;
15.	Estratto Casellario Giudiziale;
16.	Attestazione P.R.A.;
17.	Centrale Rischi Banca D'Italia;
18.	Accesso al cassetto fiscale;
19.	Visura registro imprese sig.
20.	Visura catastale Sig.
21.	Cedolino paga mese di giugno 2016;
22.	Visura camerale società Agricola (;
23.	Contratto di affitto agrario;
24.	Visura catastale società Agricola
25.	Accordi di separazione consensuali;
26.	Accordo rateazione S.S.;
27.	Estratto conto corrente n
28.	Atto di vendita immobile
29.	Decreto ingiuntivo condominio ' e atto di precetto;
30.	Atto di precetto Sig.ra
31.	Atto di pignoramento presso terzi da Sig.re

Cuneo, 10 ottobre 2016

Il professionista nominato in funzione O.C.C.

Dott. Massimo Gramondi

C.so Roma n. 14- 12037 SALUZZO Telefono e fax: 0175/44637

PEC: emanuela.gallo@pecordineavvocatisaluzzo.it

ORIGINALE

TRIBUNALE DI CUNEO

Proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 comma 1 bis , L. 3/2012

TESIO SILVIO, nato a Racconigi (CN) il 19/10/1973 (CF: TSESLV73R19H150R), residente in Caramagna Piemonte (CN) Strada della Briasca n. 34, rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata su foglio separato in calce al presente atto in data odierna dall'avv. Emanuela Gallo dell'Ordine di Cuneo (C.F.:GLLMNL67M56L219P -PEC: emanuela.gallo@pecordineavvocatisaluzzo.it – fax:0175/44637) presso il cui studio in Saluzzo (CN), c.so Roma n. 14 elegge domicilio

PREMESSO CHE

- Il ricorrente riveste la qualità di consumatore e non è soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, né ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;
- Non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 mediante proposta di accordo;
- 3) Si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- Tale squilibrio, come verrà illustrato nella proposta che segue, è derivato da situazioni contingenti in cui il ricorrente ha versato,

non risultando che lo stesso abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

- 5) Pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 L. 3/2012, ha predisposto la presente proposta di accordo di composizione della crisi, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC;
- 6) La situazione debitoria, alla data del 25-31/05/2016 (informazioni fornite da Equitalia Nord S.p.a., Agenzia delle Entrate, centrale rischi Banca d'Italia), è indicata nella presente proposta in cui viene data evidenza di ciascun creditore, dei relativi importi e delle motivazioni del debito;
- 7) È prevista la falcidia dei creditori privilegiati nella misura che verrà di seguito specificata stante l'incapienza del patrimonio;
- 8) Ai fini dell'attuabilità della presente proposta è previsto l'intervento di terzi garanti che apporteranno la somma necessaria alla soddisfazione, seppur parziale, di tutti i creditori, irrrealizzabile in mancanza di detto intervento. La presente proposta viene garantita dai terzi con sottoscrizione della presente proposta, nonché con atto di impegno ad effettuare la donazione della somma, a disposizione entro il 31/12/2016 e

liquidabile entro e non oltre il giugno 2017 (rogito notarile in data 19/10/2016 Notaio Amianto);

9) Professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. 3/2012 con provvedimento Tribunale di Cuneo del 10/05/2016 è il dott. Massimo Gramondi, con studio professionale in Cuneo, c.so M. Soleri n. 3.

Tanto premesso, di seguito si espongono gli elementi posti alla base della proposta, sintetizzabili nei punti che seguono

1. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Il ricorrente era coniugato dall'anno 2000 con l

Dopo aver collaborato per qualche anno con l'impresa agricola familiare, dal 2004, il ricorrente, per cercare di aumentare il benessere della propria famiglia, intraprendeva, d'accordo con la moglie, l'attività di piastrellista (n. REA CN − 2556679, data di iscrizione 02/12/2004).

Nel 2005, al fine di effettuare lavori di ristrutturazione della casa all'epoca coniugale, allora di proprietà del , il ricorrente stipulava, unitamente alla moglie, contratto di mutuo fondiario acceso presso la BCC di Cherasco Società cooperativa − Filiale di Racconigi, per l'importo di € 65.000, con ratei mensili di circa €

450,00 (scadenza 30/11/2021). Successivamente, ad integrazione del predetto contratto, veniva acceso, sempre al fine sopra indicato, altro contratto di mutuo chirografario (n. 10/21/000129 del 17/11/2008), intestato al solo sig. Tesio Silvio, per l'importo di € 50.000,00 con ratei mensili di circa € 580,00 (scadenza 31/12/2019).

In data 11/07/2011 il sig. Tesio Silvio e la moglie sig.ra accesero presso la CRS Cassa di Risparmio di Savigliano – Filiale di Caramagna, al fine di finanziare l'attività professionale del Tesio, ma soprattutto per far fronte alle esigenze della famiglia, il contratto di fido promiscuo n. 110023017/010 per l'importo di € 25.000,00. Il fido era collegato al conto corrente n. 07/01/32602 che era il conto principale sul quale operava la famiglia del ricorrente.

Nonostante tutti i buoni propositi del ricorrente per migliorare le condizioni di vita della propria famiglia, assicurando un'abitazione consona e svolgendo varie attività lavorative, il rapporto con la sig.ra Strumia Nadia iniziò progressivamente a deteriorarsi.

La crisi coniugale che ne conseguì e che si concluse con la rottura del matrimonio nell'anno 2014 segnò fortemente l'esponente, il quale cadde in una profonda crisi depressiva ed iniziò a distaccarsi ed a disinteressarsi di tutto ciò che lo circondava. Tale momento negativo della vita personale del ricorrente, unitamente alla crisi economica, provocarono un arresto pressochè totale della sua attività lavorativa, tanto è che già nel 2012 il ricorrente perse quasi tutti i clienti e le

opportunità di lavoro in quel settore diminuirono fino quasi ad azzerarsi. Sin dal 2013 invero, per far fronte a tutte le obbligazioni assunte nell'interesse della propria famiglia, il ricorrente iniziò a prestare attività lavorativa dipendente saltuaria dapprima come operaio semplice alla Pulicenter di Savigliano, e dal 1 settembre 2014 come bracciante agricolo a tempo determinato, presso la l

contratto

di lavoro poi convertito a

con decorrenza

Nel frattempo, più precisamente in data 13/03/2014, il ricorrente si separò consensulamente dalla moglie, con un accordo che prevedeva tra le altre condizioni, anche il riparto delle obbligazioni assunte dai contegi nell'interesse della famiglia.

In particolare

5

A partire dall'anno 2014 il sig. Tesio si vide recapitare cartelle esattoriali da parte di Equitalia Nord relative a crediti della sua pregressa attività, trascurata negli anni della crisi coniugale. Lo stesso si attivò immediatamente con un'istanza di rateazione alla quale lo stesso venne ammesso (Protocollo Equitalia n, 75190 del 01/12/2014). Le rate – inizialmente di € 194,29 vennero versate per tutto il 2014 e per parte del 2015.

In data 11 settembre 2015 con rogito Notaio Musso n. repertorio 97034

Racc. 11722, il ricorrente ed il s procedettero alla

vendita dell'immobile sito ir , nel fabbricato

denominati La vendita venne resa necessaria

per far fronte al pagamento delle spese condominiali azionate dal.

Condominio Flora Alpina con Decreto Ingiuntivo Tribunale di Cuneo n.

1136/2015 del 21/07/2015, importo liquidato € 9.637,12, oltre spese ed occorrende. Nell'atto notarile, si diede atto che gran parte del corrispettivo della vendita (€ 13.673,14) per espresso mandato dei venditori sarebbe stato direttamente devoluto al Condominio a tacitazione di ogni pretesa in forza del titolo azionato.

Nell'anno 2015 il ricorrente, dopo aver tentato in tutti i modi di ripianare i propri debiti si trovò nell'impossibilità oggettiva di farvi fronte.

1

La sig.ra Strumia nelle more, azionò atto di precetto delle spese pregresse, - opposto dal ricorrente che diede atto dello stato di sovraindebitamento e dell'intenzione di avvalersi di un organismo di composizione della crisi (Causa RG 1836/2016 attualmente pendente – termini ex art. 183 co.VI c.-p.c.) - e successivamente pignoramento

7

presso terzi (Causa RG 589/16 attualmente a riserva sulla richiesta di assegnazione avanzata dalla sig.ra Strumia di 1/3 dello stipendio percepito dal ricorrente).

La sig.ra Strumia peraltro è rimasta inadempiente al punto 13 delle condizioni di separazione, non liberando il ricorrente dalla sua qualità di garante e ciò nonostante una diffida ad adempiere inviata mediante Racc A/R del 29/07/2016.

2 - SITUAZIONE DEBITORIA ATTUALE

La situazione debitoria attuale del ricorrente, illustrata nel paragrafo precedente unitamente alle ragioni che l'hanno determinata, si può riassumere sinteticamente nel prospetto e nei sottoparagrafi che seguono.

I dati indicati sono stati estrapolati dagli esiti delle richieste alla Centrale Rischi, alle principali banche dati credititzie (CRIF, CTC), dalle informazioni ottenute dall'Agente della Riscossione e dagli Enti Impositori, nonché dalla documentazione (decreti ingiuntivi, atti di precetto, di pignoramento presso terzi, iscrizioni ipotecarie ecc,) ricevute dai creditori e acquisito dal nominato OCC.

Mantenimento figli minori	€ 9.184,4
Equitalia Tesio Silvio	€ 82.304,12
Equitalia Azienda Agricola F.lli Tesio S.S.	€ 8,019,70
	Accollo di terzi

BCC n. 10/24/00034	€ 27.865,71
	Accollo di terzi
BCC n. 10/21/000129	€ 23.663,56
CRS Savigliano n. 110023017/010	€ 19.297,26
TOTALE GENERALE	151.056,787
TOTALE A CARICO DEL SIG. TESIO SILVIO	115.171,38

1 - Assegno di mantenimento in favore dei figli minori

In forza dell'accordo di separazione omologato in data 27/03/2014 (doc. 27) il ricorrente è tenuto alla corresponsione, in favore dei figli minori della somma di € 500,000 mensili. A far data dal 2015, il ricorrente non è riuscito più a far fronte a tale onere. Infruttuose le trattative con la moglie, per ridurre l'importo del mantenimento in misura commisurata alle sue condizioni economiche, tanto che la stessa in data 24/03/2016 ha azionato atto di precetto, (doc. 9) per le mensilità arretrate – marzo compreso - per la somma capitale di € 5.698,4 (6.050 -351,60 pari alle spese straordinarie al 50% anticipate integralmente dal sig. Tesio).

Ad oggi l'importo ammonta ad € 9.198,4 (Importo dovuto da precetto, oltre le mensilità di aprile/ottobre per un totale di € 3.500,00).

Nonostante l'opposizione a precetto (doc. n. 10) la sig.ra Strumia ha proceduto con la procedura di pignoramento presso terzi (RGT589/16) − terzo pignorato Menè Società Cooperativa Agricola fino alla concorrenza di € 9.056,05 (doc n. 8).

2 - Posizione personale del sig. Tesio Silvio nei confronti di Equitalia Nord Spa

L'esposizione maturata nei confronti di Equitalia è derivata, come esposto al paragrafo 1 del presente elaborato, in seguito alla crisi familiare e lavorativa che l'esponente ha attraversato a partire dal 2010 e sino al 2014, anni nei quali l'esponente, fattosi carico con la moglie dei due mutui BCC Banca Coperativa di Cherasco, finalizzati alla ristrutturazione della casa coniugale, non riuscì, contestualmente al sopraggiungere della crisi economica globale, a far fronte a tutte le obbligazioni che gravavano su di lui e sulla famiglia, privilegiando la posizione familiare.

Peraltro, a partire dal 2014, anno nel quale ricevette le prime cartelle di pagamento dell'ente impositore, il ricorrente si attivò immediatamente con un'istanza di rateazione (Protocollo di ammissione Equitalia n, 75190 del 01/12/2014 – doc. n. 18). Le rate – inizialmente di € 194,29 vennero versate per tutto il 2014 e per parte del 2015 (doc. n. 20), periodo in cui il sovraindebitamento nel quale il ricorrente versava, rese di fatto impossibile adempiere a tutte le obbligazioni assunte secondo le scadenze originariamente pattuite.

3 - Posizione della società agricola F.lli Tesio s.s. nei confronti di Equitalia Nord Spa

Il ricorrente figura nella società agricola F.lli Tesio S.s., costituita con il fratelk

partecipazione del ricorrente a tale società è meramente formale, in quanto sin dalle origini la stessa è stata gestita e creata in favore esclusivo del fratello, come si desume sia dal contratto di affitto di terreni agricoli sottoscritto dal medesimo in data 06/02/2010, (doc. n. 24) sia dai LUL della Società Cooperativa Agricola Menè, dove il ricorrente presta attività lavorativa per una media giornaliera di 6,30 ore, esclusi le ore straordinarie (doc. n. 7), e come attestato dallo stesso ricorrente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si produce (doc. n. 28).

La predetta società agricola ha un'esposizione debitoria con Equitalia Nord S.p.a., per un importo di € 8.025,58 (al 25/07/2106). Tale debito attualmente viene pagato dal fratello che ha richiesto ed ottenuto dall'ente impositore una rateazione – doc. n. 19 (protocollo n. 88411 del 27/06/2016, con decorrenza 10/08/2016).

Tale voce di debito pertanto non grava direttamente sul ricorrente.

4- Mutuo fondiario BCC Banca Credito Cooperativo di Cherasco n. 10/24/00034

Come già esposto nel paragrafo 1 del presente elaborato, nel 2005, al fine di effettuare lavori di ristrutturazione della casa all'epoca coniugale, sita in ______ allora di proprietà dello suocero, il ricorrente stipulava, unitamente alla moglie, contratto di mutuo fondiario (n. 10/24/00034 del 17/11/2005) acceso presso la BCC di Cherasco Società cooperativa – Filiale di Racconigi, per l'importo di € 65.000, con ratei mensili di circa € 450,00 - scadenza 30/11/2021 (doc.

n. 15). Con l'accordo di separazione, (doc. 27) essendo stata assegnata la casa coniugale alla moglie, la stessa si è accollata integralmente (punto 13 condizioni) i versamenti mensili e tutte le obbligazioni discendenti dal contratto. La pur pagando i ratei di tale mutuo, peraltro, è

Pertanto tale voce di debito, grava incolpevolmente, se pur solo dal punto di vista formale, sul ricorrente.

5 - Mutuo chirografario BCC Banca Credito Cooperativo di Cherasco n. 10/21/000129

Ad integrazione del contratto di mutuo di cui al punto precedente, veniva acceso, sempre al fine sopra indicato, altro contratto di mutuo chirografario (n. 10/21/000129 del 17/11/2008), intestato al solo sig. Tesio Silvio, per l'importo di € 50.000, con ratei mensili di circa € 580,00 - scadenza 31/12/2019 (doc. n. 16). Attualmente il sig. Tesio sta onorando puntualmente i ratei del mutuo.

6 - Contratto di fido promiscuo CRS Cassa di Risparmio di Savigliano n. 110023017/010

In data 11/07/2011 il sig. Tesio Silvio e la moglie sig.ra :

accesero presso la CRS Cassa di Risparmio di Savigliano – Filiale di
Caramagna, al fine di finanziare l'attività professionale del Tesio, ma

soprattutto per far fronte alle esigenze della famiglia, il contratto di fido promiscuo n. 110023017/010 per l'importo di € 25.000,00. Il fido era collegato al conto corrente n. 07/01/32602 che era il conto principale sul quale operava la famiglia del ricorrente.

I prelievi fatti sino al 2014 erano prevalentemente fatti nell'interesse della famiglia.

Con l'accordo di separazione il ricorrente, come contropartita al punto 13

(peraltro non rispettato dalla moglie) divenne unico intestatario del

conto familiare acceso presso la CRS Cassa di Risparmio di Savigliano

(punto 14), sostituendo la quale garante con la s

Attualmente il saldo negativo ammonta ad € 19.297,26 (doc. n. 17).

La semplice analisi della precedente sintesi non fa che confermare e ribadire quanto esposto circa il fatto che il ricorrente: a) non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ma che anzi lo ha fatto in una prospettiva di un miglioramento delle condizioni economiche proprie e della propria famiglia, poi fallita per cause contingenti, quali la crisi lavorativa e coniugale; b) non ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo ad un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, ma, anzi, lo ha suo malgrado, subito.

3 - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL

DEBITORE AD ADEMPIERE

Le obbligazioni che hanno portato il ricorrente alla situazione attuale sono sostanzialmente quelle con gli Istituti di credito: i due mutui BCC per la ristrutturazione della casa coniugale (rispettivamente contratti nel 2005 e nel 2008), ed il contratto di fido promiscuo con la CRS, contratto nel 2011, sempre per far fronte alle esigenze economiche della famiglia.

La natura di due delle tre obbligazioni assunte è a carattere continuativo, il cui contenuto è rimasto invariabile nel tempo, e pertanto incide marginalmente su tale indagine.

La modifica maggiormente rilevante è invece data dal piano soggettivo del debitore, il quale nel tempo ha visto contestualmente, sia peggiorare le proprie condizioni reddituali - con l'andamento negativo dell'impresa artigiana avviata nell'interesse della famiglia -, sia fallire il proprio matrimonio. La concomitanza di tali fattori ha portato da un lato il ricorrente ad accolli esclusivi sempre più gravosi in proporzione alle proprie condizioni reddituali (cfr. contratto di fido promiscuo CRS, oltre che mutuo chirografario BCC Cherasco come da condizioni di separazione), nonché lo ha caricato di ulteriori oneri, in primis quello derivante dal mantenimento in favore dei figli minori stabilito in € 500,00 mensili, divenuto, quasi immediatamente non commisurato alle proprie condizioni reddituali (cfr. dichiarazioni dei redditi).

L'atteggiamento dell'ex coniuge, che lungi dal trovare ipotesi di accordo, tenuto conto delle sopraggiunte difficoltà dell'esponente, ha intrapreso

numerose azioni legali, sia civili, sia penali (da ultimo querela ex art. 570 c.p. che ha originato il procedimento RGNR n. 2243/16 attualmente in attesa di archiviazione vista la richiesta presentata dal Pubblico Ministero in data 06/09/2016) ha ulteriormente reso gravose le difficoltà ad adempiere del ricorrente.

Le cartelle esattoriali Equitalia, notificate a decorrere dal 2014, e relative ad un'attività di impresa che era stata trascurata a fronte della crisi familiare ed aggravata dalla crisi economica globale, hanno aggiunto ulteriori oneri, cui peraltro il ricorrente aveva cercato tempestivamente di rimediare (cfr. istanza di ammissione alla rateazione e contestuale accoglimento Protocollo di ammissione Equitalia n, 75190 del 01/12/2014, poi decaduta), oneri che hanno aumentato la propria incapacità ad adempiere.

A ciò si aggiunge l'ulteriore elemento della definitività a non poter adempiere a tali obbligazioni anche in futuro, definitività derivante dal fatto che il sig. Tesio Silvio non ha margini di aumento del proprio reddito: egli è allo stato un neoassunto e le previsioni di incremento della retribuzione e di carriera sono minime, posto che lo stesso lavora quale bracciante agricolo in una cooperativa agricola.

Infine il ricorrente non ha posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni, non potendo considerarsi tale la vendita dell'immobile di proprietà al 50% con il

(doc. n. 13), vendita motivata dalla necessità di rifondere le

spese condominiali del condominio Flora Alpina, che poco prima della vendita aveva agito in fase monitoria per il recupero delle medesime (doc. n. 14).

4 - SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE E DEBITI NON FALCIDIABILI
Riguardo la solvibilità e la diligenza del ricorrente nell'adempiere alle
proprie obbligazioni, si precisa come lo stesso non abbia mai subito
protesti né esecuzioni individuali negli ultimi cinque anni, ad eccezione
di quanto sopra riferito.

La sua condotta finanziaria è stata corretta, avendo egli, fino a quando gli è stato possibile, adempiuto a tutte le obbligazioni personali assunte. Gli atti esecutivi cui è sto vittima nel recente passato, afferiscono, come esposto, alla impossibilità di far fronte al mantenimento dei figli nella misura stabilita dal Tribunale, pur avendo già giudizialmente chiesto una modifica, e pur contribuendo per l'intero al pagamento di i tutte le spese straordinarie dai figli sostenute. L'atteggiamento intransigente della moglie, chiusa a qualsiasi dialogo, ha ulteriormente gravato la situazione. Si precisa pertanto che debiti non falcidiabili sono quelli derivanti dal predetto omesso versamento del mantenimento dei figli minori, ad oggi ammontante ad € 9.184,4, nonché il debito IVA, ad oggi ammontante ad € 4.814,18.

5 - ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA'
FINANZIARIE DEL RICORRENTE

Il ricorrente, quale dipendente della Menè Società Coooperativa Agricola,

percepisce un reddito di € 1.360,00 mensili, dal quale attualmente è detratta la somma di € 580,00 circa mensili per il pagamento dei ratei del mutuo chirografario acceso presso la BCC di Cherasco.

Il ricorrente, vive nello stesso cascinale in cui vivono i genitori, pur avendo una propria abitazione autonoma in comodato gratuito. Tuttavia le utenze sono rimaste intestate ai genitori e, mensilmente, il ricorrente effettua in loro favore un rimborso per spese correnti (vitto, rimborso forfettario utenze/riscaldamento) ammontante a circa € 350,00.

Nel corso del 2015 e sino ad oggi, il ricorrente, non è più riuscito a corrispondere con regolarità l'importo del mantenimento in favore dei figli minori, provvedendo al pagamento integrale delle spese straordinarie in loro favore, (nonché al loro mantenimento diretto, durante i periodi di permanenza con lo stesso). Con ricorso giudiziale del

volto ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la .__ il ricorrente ha richiesto quantomeno la riduzione dell'importo del mantenimento in favore dei figli minori.

Considerato l'importo della busta paga del ricorrente, nonchè l'importo del mantenimento, ad oggi ammontante ad € 500,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie dei minori, anche considerando un'ipotetica riduzione dello stesso, la somma che residuerebbe sul conto bancario di

cui lo stesso è titolare, non può essere ricompresa nel piano, in quanto destinata a garantire un tenore di vita dignitoso e nel contempo a far fronte agli oneri nei confronti dei figli minori.

6 DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

OCC.

Si procede ad illustrare nel presente paragrafo la proposta di risoluzione della presente crisi da sovraindebitamento.

Essedo il patrimonio del ricorrente del tutto incapiente, la proposta si basa esclusivamente sull'intervento di terzi, i genitori sigg.ri

, che al fine di consentire il buon esito

della procedura, soprattutto per la salvaguardia ed il benessere del figlio e dei nipoti, metteranno a disposizione la somma di € 50.000,00 verso tutti i creditori, che resterebbero realisticamente esclusi dall'eventuale procedura liquidatoria, oltre che farsi carico del compenso del nominato

La messa a disposizione della somma viene garantita, in primis da dichiarazione di impegno dei terzi intervenienti, i quali provvederanno entro la data del 19/10/2016 a stanziare mediante atto di donazione (rogito Notaio Amianto) la somma prefissata di € 50.000,00 in favore del figlio, somma che verrà messa a disposizione, per intero, entro il 31/12/2016, - termine ultimo per l'esecuzione 30 giugno 2017.

Si specifica, per le ragioni ampiamente indicate nel presente elaborato, che la presente proposta, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori, prevede il pagamento in misura totale

unicamente del credito parziale di tutti i creditori privilegiati, eccezion fatta per il credito azionato nell'interesse dei minori dalla sig.ra Strumia Nadia, nonché dei crediti IVA, contenuti nelle ingiunzioni Equitalia, come sopra in dettaglio specificati, oltre alle spese in prededuzione.

L'incapienza patrimoniale del ricorrente invero, determina ipso iure la falcidia di tutti gli altri creditori, con retrocessione a pari grado chirografo, con le eccezioni sopra indicate.

Come già precisato nei paragrafi precedenti, restano fuori dalla proposta, in quanto verranno soddisfatti integralmente da soggetti terzi estranei alla presente procedura, il mutuo fondiario BCC Cherasco n. 10/24/00034 accollato, in forza del punto 13 delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Cuneo, alla sed il credito Equitalia relativo alla società Agricola F.lli Tesio S.S., accollato integralmente alla società mediate pagamento delle rate accordate da Equitalia. In ogni caso l'adempimento esterno di tali obbligazioni viene garantito, seppur condizionatamente,, per quel che riguarda la società agricola F.lli Tesio s.s. da (documento n. 27) e, per quel che concerne il mutuo BCC sopra citato, mutuo nel quale prefigura, suo malgrado il ricorrente in qualità di

mutuo nel quale prefigura, suo malgrado il ricorrente in qualità di garante, dalla dichiarazione di garanzia ed impegno formulata dai genitori, sigg.rı che, con la dazione della somma in oggetto, dichiarano altresì di garantire

dazione della somma in oggetto, dichiarano altresi di garantire l'adempimento del piano per le obbligazioni residuali (con ciò

comprendendo sia la società agricola, sia la posizione del sig. Tesio Silvio quale garante). Sarà cura del ricorrente in ogni caso agire nei confronti della sig.ra Strumia per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da ritardata esecuzione, nonché ogni altra ulteriore e connessa voce di danno.

Si ritiene che la proposta sia conveniente per tutti i creditori, dati anche i tempi di realizzo, in quanto la soddisfazione è assicurata dall'intervento dei terzi, per quanto condizionato, che metterà a disposizione l'intera somma di € 50.00,00 entro il 31/12 /2016, eseguibile entro e non oltre il giugno 2017.

Alla luce della proposta sopra formulata, il sig. Tesio Silvio, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

ALL'Ill.mo Tribunale di Cuneo, affinchè, visto l'art. 12 bis della L. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissi con decreto l'udienza di cui al suddetto art. 12 bis, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione almeno trenta giorni prima della proposta e del decreto ai creditori, e disponga altresì la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e più precisamente:

Tribunale di Cuneo RG 1836/16 e Tribunale di Cuneo RG589/16, procedure entrambe proposte dalli , volte ad ottenere il pagamento degli arretrati dovuti da mantenimento minori

così come concordati in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Cuneo in data 27/03/2014, procedimenti che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo.

Si allegano:

- 1) attestazione dell'OCC;
- 2) visura assenza protesti;
- 3) Visura CCIIA Tesio Silvio
- 4) Prospetto riepilogativo Equitalia Nord Sp.a;
- 5) Copia contratto Pulicenter 21/07/2014;
- Copia contratto di assunzione a tempo indeterminato;
- 7) Copia buste paga e LUL;
- 8) Copia atto di pignoramento presso terzi RGE 589/16;
- 9) Copia atto di precetto
- 10)Copia verbale udienza RGE 1836/16 (atto di opposizione a precetto);
- 11)Copia ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (RG 1597/16);
- 12) Verbale udienza presidenziale causa divorzio del 30/09/2016 (RG 1597/16);
- 13)Copia contratto di vendita immobile Crissolo;
- 14) Copia decreto ingiuntivo condominio Flora Alpina;
- 15)Prospetto ratei contratto mutuo fondiario BCC Banca Credito

Cooperativo di Cherasco n. 10/24/00034;

- 16) Prospetto ratei contratto mutuo chirografario BCC Banca Credito Cooperativo di Cherasco n. 10/21/000129;
- Rendiconto fido promiscuo n. 110023017/010 e contratto di conto corrente CRS Savigliano;
- 18) Accettazione istanza di rateazione Tesio Silvio protocollo Equitalia n, 75190 del 01/12/2014;
- 19) Accettazione istanza di rateazione Società Agricola F.llì Tesio s.s. protocollo Equitalia n. 88411 del 27/06/2016;
- 20) Bollettini Equitalia attestanti i pagamenti rateali effettuati nel corso del 2014 e del 2015.
- 21) Racc A/R del 28/07/2016;
- 22)Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- 23) Certificato rottamazione autoveicolo;
- 24) Contratto affitto Società F.lli Tesio s.s.;
- 25) Nota iscrizione ipotecaria mutuo fondiario:
- 26)Certificato stato di famiglia;
- 27) Condizioni di separazione e pedissequa omologa Tribunale di Cuneo;
- 28) Dichiarazione di accollo
- 29) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del ricorrente;
- 30)Dichiarazione di impegno e garanzia sigg.ri

22

Ai sensi del DPR 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che la presente procedura rientra in quelle di volontaria giurisdizione e che pertanto il contributo unificato è di € 98,00.

Con osservanza.

Saluzzo, lì 10 ottobre 2016

Avv. Zmanueja Gailo

P. adesione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1 0 OTT 2016

IL CANCELLIERE F3

Formit Statement